Assicurazione Responsabilità Civile

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. **Prodotto: "AvivaPlus SalvaGuai"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza che assicura la Responsabilità Civile verso Terzi per danni involontariamente causati ad altri, in conseguenza di un comportamento colposo del Contraente, del suo nucleo famigliare e delle persone di cui deve rispondere, verificatosi nell'ambito della vita privata. Può inoltre fornire tutela legale.

Che cosa è assicurato?

✓ Responsabilità civile – Danni ad altri – Vita privata:
danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di determinati fatti avvenuti nell'ambito della vita privata.

Tutela legale (opzionale), acquistabile in una delle tre forme previste:

Telefonica
Casa e Famiglia
Casa, Famiglia e Lavoro

I massimali sono scelti dal Contraente in base alle proprie esigenze e vengono indicati in Polizza.

Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia Responsabilità Civile:

× il coniuge convivente, il convivente more uxorio, i componenti il suo nucleo famigliare purchè conviventi, i figli minorenni del Contrente/Assicurato, non appartenenti al suo nucleo famigliare e affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio, nonchè i minori in affidamento famigliare per il periodo di affidamento.

× persone diverse da quelle indicate al punto precedente che risultano coperte dalla polizza;

× i figli e i genitori dell'Assicurato e i familiari con essi conviventi.

Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile – Danni ad altri, sono esclusi i danni:

! causati da atti dolosi degli Assicurati, salvo la responsabilità per fatto dei figli minori causato con dolo e di cui l'Assicurato debba rispondere per legge;

! provocati nell'esercizio delle attività professionali, commerciali, industriali;

! a cose e animali che gli Assicurati hanno in consegna, custodia o che detengano a qualsiasi titolo;

! da furto;

! alle cose altrui da incendio, fumo, implosione, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, anche in consegna e custodia, salvo i danni che si verificano in relazione all'attività del campeggio;

! che derivano da malattie professionali determinate da qualunque causa;

! danni derivanti da proprietà, uso e guida di:
veicoli a motore e unità nautiche a motore da diporto;
veicoli a motore elettrico (come ad esempio i monopattini elettrici), aventi una velocità massima per costruzione/omologazione superiore a 6 km/h;
veicoli diversi da quelli previsti. Sono comunque esclusi veicoli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: monowheel, segways, hoverboards.

Dove vale la copertura?

✓ Responsabilità Civile verso Terzi
Tutto il mondo

✓ Tutela Legale
- "Telefonica": il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.
- "Casa e Famiglia" e "Casa, Famiglia e Lavoro": le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
  a) di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di procedimenti penali e danni extracontrattuali;
  b) dei Paesi dell'Unione Europea, in Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di vertenze contrattuali;
  c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto
  L'Assicurato ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di acquisto tramite tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente deve inviare la polizza firmata ad Aviva tramite posta ordinaria o via email all'indirizzo avivadirect@aviva.com.
- Nel corso della durata del contratto
  L'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- In caso di sinistro:
  - Responsabilità Civile: il Contraente deve avvisare per iscritto l'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure Aviva entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori precisazioni sulle modalità del sinistro e fornire la documentazione necessaria.
  - Tutela Legale:
    - "Telefonica": per richiedere la consulenza legale telefonica l'Assicurato contatta DAS al numero verde 800.34.11.43, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato
    - "Casa e Famiglia" e "Casa, Famiglia e Lavoro": l'Assicurato deve denunciare il sinistro a DAS, trasmettendo inoltre tutti gli atti a lui notificati e i documenti necessari alla prestazione della garanzia assicurativa. In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, è determinato per periodi di assicurazione di un anno. Il Premio annuo può essere frazionato, su richiesta dal Contraente, in rate mensili o semestrali.
In caso di frazionamento è applicato un aumento sul premio annuale: per il frazionamento mensile del 2%; per il frazionamento semestrale del 2% se i premi sono pagati con addebito ricorrente su carta di credito, del 3% se i premi sono pagati con altri mezzi di pagamento.
In caso di acquisto con tecnica di comunicazione a distanza, è ammesso unicamente il frazionamento mensile.
In caso di frazionamento, mensile o semestrale, è previsto un aumento aggiuntivo di premio in forma percentuale, a fronte della possibilità per il Contraente di recedere in occasione di ciascuna scadenza di premio.

I premi possono essere pagati: presso l'Intermediario con assegno bancario, circolare o postale (munito della clausola di non trasferibilità), bonifico bancario, carta di debito o di credito, in contanti nei limiti previsti dalla legge; oppure direttamente ad Aviva con addebito ricorrente su carta di credito intestata al Contraente. In caso di frazionamento mensile, il premio deve essere pagato esclusivamente con addebito ricorrente su carta di credito intestata al Contraente. È possibile disporre il pagamento dei premi successivi al primo accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti "MyAviva", alle condizioni in essa riportate. L'Area Clienti è disponibile sul sito www.aviva.it.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha durata annuale. Se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 00:00 del giorno indicato in Polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di pagamento.
Se il contratto è acquistato tramite tecnica di comunicazione a distanza, la copertura ha effetto dalle ore 00:00 del giorno indicato in Polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti il contratto non è perfezionato e Aviva non è obbligata a fornire alcuna prestazione.

Se il Contraente non paga i premi successivi al primo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza del primo premio non pagato e riprende vigore dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello del pagamento dei premi scaduti e non pagati.Il periodo di sospensione può durare al massimo 6 mesi; decorso tale termine, in assenza del pagamento dei premi insoluti, l'Assicurazione si risolve.

L'Assicurazione è tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno se le Parti non hanno inviato disdetta entro i termini e i premi sono stati tutti regolarmente pagati.

A ogni scadenza annuale, Aviva può modificare le condizioni di assicurazione e il Premio di rinnovo, comunicando le variazioni per iscritto al Contraente, almeno 60 giorni prima della scadenza, fatta salva la facoltà di disdetta.

Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione a ogni scadenza di rata di premio mensile o semestrale:
- recandosi dal proprio Intermediario, con preavviso di 1 giorno lavorativo;
  oppure
- inviando ad Aviva comunicazione scritta, con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di contratto perfezionato con tecnica di comunicazione a distanza, a ogni scadenza di rata mensile, il Contraente può recedere chiamando l'Assistenza clienti, con preavviso di 1 giorno lavorativo.

Il Contraente può disdire l'Assicurazione a ogni scadenza annuale con comunicazione scritta, con preavviso di almeno 30 giorni. In alternativa, il Contraente può recarsi dal proprio Intermediario, con preavviso di 1 giorno lavorativo.

Il Contraente può recedere dal Contratto dopo la denuncia di ogni Sinistro liquidabile in base alla Polizza:
- fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo,
- con preavviso di almeno 30 giorni con comunicazione scritta.

In caso di contratto perfezionato tramite tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla data di effetto della copertura.

Mod. 13064 – ed.11/2020

Assicurazione: Responsabilità Civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A. **Prodotto "AvivaPlus SalvaGuai"**

Data di aggiornamento 16.11.2020
Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Aviva Italia S.p.A. Via A. Scarsellini 14 – 20161 Milano – Tel: +39 02 2775.1
Numero Verde 800.114.433 sito internet: www.aviva.it PEC: aviva_italia_spa@legalmail.it.

Aviva Italia S.p.A. è una Società del Gruppo Aviva.
Sede legale e sede sociale in Italia - via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano – recapito telefonico 02.2775.1 - sito internet www.aviva.it – casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) **aviva_italia_spa@legalmail.it** per gli aspetti relativi alle informazioni sulle garanzie del contratto assicurativo e per la parte riguardante i sinistri.
Aviva Italia S.p.A. autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n.247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n.2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n.128 del 03/06/2004) - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00091 - Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Aviva Italia S.p.A. è pari a 116.259.667€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 45.684.400€ e le Riserve Patrimoniali a 53.746.243€.
L'indice di solvibilità dell'Impresa di Assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa di Assicurazione stessa è pari al 133%.
L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 296%.
Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet www.aviva.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE – Danni ad altri

A integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, sono coperti i danni conseguenti a:

- ✓ Responsabilità per fatto dei figli minori dell'Assicurato, quando sono affidati temporaneamente a persone con loro non conviventi
- ✓ Responsabilità per fatto dei figli minori causato con dolo
- ✓ Danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni a seguito di guida in violazione delle norme di dalla legge
- ✓ Partecipazione dell'Assicurato, come genitore, alle attività della scuola
- ✓ Partecipazione dell'Assicurato ad attività sociali, ad esclusione delle attività medico-sanitarie
- ✓ Intossicazioni e avvelenamenti
- ✓ Attività sportive e del tempo libero
- ✓ Pratica di hobby quali modellismo, bricolage, giardinaggio
- ✓ Proprietà e uso di aeromodelli per scopi ricreativi e sportivi
- ✓ Pratica del campeggio
- ✓ Proprietà e uso di velocipedi, comprese biciclette a pedalata assistita; carrozzine per disabili; veicoli con motore elettrico aventi velocità massima per costruzione/omologazione inferiore a 6 km/h
- ✓ Proprietà e uso di natanti a vela o a remi di lunghezza non superiore a 6,5 metri e di windsurf
- ✓ Danni provocati dall'Assicurato, quale trasportato su veicolo altrui, a terzi non trasportati sui medesimi, ad esclusione dei danni ai veicoli stessi
- ✓ Partecipazione a gare e corse di carattere dilettantistico
- ✓ Attività domestiche

- ✓ Responsabilità civile verso i dipendenti addetti ai servizi domestici incluso giardinaggio
- ✓ Responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici
- ✓ Responsabilità civile delle persone indicate al punto precedente per danni da queste involontariamente causati a terzi durante le attività svolte per conto del Contraente e dei suoi familiari conviventi
- ✓ Proprietà, detenzione legittima e uso di armi
- ✓ Danni provocati a terzi durante la caccia svolta secondo la legge.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa di Assicurazioni è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Estensione Animali domestici	È possibile estendere la copertura ai danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti, in relazione a: - proprietà, possesso, uso o detenzione di animali domestici - responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente tali animali
Estensione professionale insegnante ***(Non acquistabile tramite tecnica di comunicazione a distanza)***	È possibile estendere la copertura ai danni che l'Assicurato può causare nello svolgimento dell'attività professionale di insegnante di nido d'infanzia, scuola d'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.
Estensione mobilità elettrica ***(Non acquistabile tramite tecnica di comunicazione a distanza)***	È possibile estendere la copertura ai danni che l'Assicurato può causare per uso e proprietà di Monopattino elettrico, Monowheel, Segway, Hoverboard, nell'ambito della vita privata, a esclusivo scopo di mobilità, ludico, di svago. La copertura opera se i veicoli rispettano le caratteristiche tecniche e costruttive specificate dalla normativa e sono utilizzati nel rispetto delle norme di comportamento previste dalla normativa vigente. L'estensione è prestata con una franchigia di 150,00 euro per ogni sinistro, salvo che sia diversamente previsto in polizza.
Danni ad altri – Gestione casa	È possibile estendere la copertura ai danni causati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti, in relazione a: - Proprietà e/o conduzione di fabbricati - Conduzione delle abitazioni in locazione fuori sede da parte dei figli studenti - Lavori di ordinaria manutenzione - Caduta di antenne - Danni da spargimento d'acqua - Proprietà o conduzione di piscine pertinenti la dimora assicurata del Contraente - Scoppio, implosione ed esplosione di apparecchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici - Scoppio o esplosione di gas ad uso domestico - Danni materiali e diretti causati a cose di terzi a seguito di incendio con il limite di 500.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. - Inquinamento a seguito di rottura accidentale di impianti/condutture del fabbricato assicurato, con il limite di 30.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo e l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno indennizzabile e un minimo di 2.000,00 euro.
Estensione gestione Bed & Breakfast ***(acquistabile solo se operante la condizione facoltativa "Danni ad altri – Gestione casa")*** ***(Non acquistabile tramite tecnica di comunicazione a distanza)***	È possibile estendere la copertura ai danni involontariamente causati agli ospiti nello svolgimento dell'attività, in forma non imprenditoriale, di Bed&Breakfast e Affitta Camere, da parte dell'Assicurato. Sono compresi i rischi che derivano dalla somministrazione ai clienti di cibi e bevande di produzione dell'Assicurato, nel solo ambito dei locali oggetto dell'Assicurazione, e il rischio dello smercio di prodotti alimentari di provenienza commerciale. Sono esclusi i danni causati alle cose date in consegna e custodia all'Assicurato. L'estensione è prestata con una franchigia di 100,00 euro per ogni sinistro, salvo che sia diversamente previsto in polizza.

Estensione gestione AIRBNB e simili ***(acquistabile solo se operante la condizione facoltativa "Danni ad altri – Gestione casa")*** ***(Non acquistabile tramite tecnica di comunicazione a distanza)***	È possibile estendere la copertura ai danni involontariamente causati agli ospiti, quando l'Assicurato, in qualità di proprietario, concede la propria abitazione in locazione breve turistica a privati, in via diretta o tramite apposito portale. Se il rischio è già assicurato da altra assicurazione per le stesse garanzie, l'estensione è prestata a secondo rischio, cioè per l'eventuale eccedenza rispetto ai massimali dell'altra copertura e comunque entro i limiti del massimale indicato in polizza. L'estensione è prestata con una franchigia di 100,00 euro per ogni sinistro, salvo che sia diversamente previsto in polizza.

TUTELA LEGALE (opzionale)

A integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni, per ognuna delle 3 forme disponibili.

"Telefonica":

è prestato un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica fornito da consulenti legali esperti, per:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare in modo corretto comunicazioni rivolte a controparti, come per esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

La garanzia opera nei seguenti ambiti:

- Vita digitale
- Vita privata
- Salute, viaggi e vacanze
- Immobili

La garanzia opera a favore del Contraente e delle persone che rientrano nel suo stato di famiglia, i conviventi che risultano tali da riscontro anagrafico e i figli minorenni del Contraente, anche con residenza diversa, purché si trovino in Italia quando si verifica l'evento per il quale si chiede la consulenza.

"Casa e famiglia":

è prestata assistenza legale e garantisce le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in relazione:

- alla vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze;
- alla proprietà o conduzione di immobili direttamente utilizzati.

La garanzia opera nei seguenti ambiti:

- Tutela legale vita privata
- Tutela legale cyber e cyberbullismo
- Consulenza legale telefonica
- Cauzione penale all'estero.

La garanzia opera a favore del Contraente e delle persone che rientrano nel suo stato di famiglia, i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico, i figli minorenni del Contraente, anche con residenza diversa, purché in Italia.

"Casa, famiglia e lavoro":

è prestata assistenza legale e garantisce le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in relazione:

- alla vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze;
- alla proprietà e/o conduzione di immobili direttamente utilizzati;
- al lavoro subordinato.

La garanzia opera nei seguenti ambiti:

- Tutela legale della vita privata, compresa l'assistenza in determinati atti di volontaria giurisdizione
- Tutela legale cyber e cyberbullismo
- Consulenza legale telefonica
- Cauzione penale all'estero

La garanzia opera a favore del Contraente e delle persone che rientrano nel suo stato di famiglia, i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico, i figli minorenni del Contraente, anche con residenza diversa, purché in Italia.

La garanzia Tutela Legale, nelle due forme **"Casa e famiglia" e "Casa, famiglia e lavoro"** è prestata entro il massimale previsto di 25.000,00 euro per sinistro.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

RESPONSABILITÀ CIVILE – Danni ad altri

A integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa che non sono compresi i danni:

- che derivano da proprietà, uso e guida di veicoli a motore e unità nautiche a motore da diporto, salvo i danni che si verificano in relazione a proprietà e uso di imbarcazioni a vela o a remi di lunghezza non superiore a metri 6,5, i danni che si verificano in relazione a partecipazione a gare e corse di carattere dilettantistico, danni provocati a terzi da minori alla guida, e danni provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato
- danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni e quando l'Assicurato è trasportato su veicolo altrui, se non opera una copertura assicurativa verso terzi ai sensi del Codice delle Assicurazioni
- che derivano da proprietà e uso di esplosivi
- che derivano dall'attività della caccia se l'Assicurato non possiede i requisiti di età, di abilitazione e di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, o se l'attività è svolta con mezzi non consentiti dalla legge, in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle norme; il massimale assicurato è inferiore ai minimi previsti dalla legge
- conseguenti a inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo che può essere oggetto di sfruttamento
- che derivano da amianto o crysothile
- che risultano dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto
- che derivano dalla proprietà o conduzione di fabbricati;
- che derivano da proprietà, possesso o uso di animali domestici;
- che derivano dalla responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente i suddetti animali per conto del Contraente
- che derivano da proprietà, uso e guida di aeromobili e aeromodelli diversi da quelli coperti dall'Assicurazione
- che derivano da un uso non conforme alla normativa di riferimento degli aeromodelli coperti dall'Assicurazione
- che gli aeromodelli coperti dall'Assicurazione provocano ad altri aeromodelli.

In relazione alla Condizione Facoltativa "**Estensione Mobilità elettrica**", sono esclusi dall'Assicurazione:

- i danni provocati nell'esercizio delle attività professionali, commerciali, industriali;
- l'uso e la proprietà di mezzi diversi da quelli indicati nella presente condizione facoltativa;
- l'uso e la proprietà di Monopattino elettrico, Monowheel, Segway, Hoverboard aventi caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle previste dalla vigente normativa;
- l'uso di Monopattino elettrico, Monowheel, Segway, Hoverboard in violazione delle norme di comportamento previste dalla vigente normativa;
- l'uso e la proprietà di Monopattino elettrico, Monowheel, Segway, Hoverboard per finalità diverse dall'uso privato a scopo di mobilità, ludico, di svago;
- il trasporto di cose o persone a scopo di lucro, anche occasionali; le gare e le competizioni e simili;
- la circolazione dei mezzi indicati su strade e in aree dove la circolazione è vietata dalla vigente normativa;
- i sinistri occorsi in tutti i casi e nei Paesi in cui è prevista per legge una assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per la circolazione di tali mezzi;
- i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto è stato effettuato in violazione della normativa vigente.

Franchigia
Si precisa che per i soli danni a cose, il pagamento di ogni sinistro può prevedere l'applicazione di una franchigia, indicata in polizza. Se le singole garanzie prevedono specifiche garanzie/scoperti, questi prevalgono sulla franchigia citata solo se superiori.

TUTELA LEGALE (opzionale)

A integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni, per ognuna delle 3 forme disponibili.

"Telefonica"
Non sono comprese:

- le spese per l'assistenza legale dell'assicurato per la risoluzione amichevole della controversia e/o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.

"Casa e famiglia"
La garanzia è esclusa:

- per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo;

- in materia di diritto di famiglia, di diritto delle successioni e delle donazioni;
- per i procedimenti in materia fiscale e amministrativa, a eccezione dei procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie;
- per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
- per le controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro autonomo / libero professionale o subordinato;
- per controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
- per controversie e procedimenti relativi agli immobili non direttamente utilizzati;
- per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

"Casa, famiglia e lavoro"

La garanzia è esclusa:

- per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- in caso di diritto di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni, ad eccezione degli atti di volontaria giurisdizione;
- per il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio, se il matrimonio è celebrato fuori dall'Italia e in ogni caso se non è presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati, con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da DAS. L'eventuale conseguente domanda di divorzio è garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da DAS, se: la separazione consensuale si è verificata mentre questo contratto è in vigore; ha causato un sinistro gestito da DAS; c'è stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che va dall'omologazione della separazione consensuale alla domanda di divorzio;
- per i procedimenti fiscali e amministrativi, eccetto i procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie;
- per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
- per controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro autonomo / libero professionale;
- procedimenti e controversie di lavoro quando l'assicurato svolge attività di medico o ostetrica;
- controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
- per controversie e procedimenti relativi agli immobili non direttamente utilizzati;
- per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa, a meno che l'assicurato sia assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o il reato sia derubricato da doloso a colposo, archiviato per infondatezza della notizia di reato

A valere per le 2 formule **"Casa e famiglia"** e **"Casa, famiglia e lavoro"**

Sono escluse inoltre le seguenti spese:

- spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste;
- spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Aviva, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari;
- spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;
- spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato queste spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni da quando ha ricevuto il rimborso;
- spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);

Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non opera per:

- sinistri che derivano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, quando si è sottoscritto il contratto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sono già state chieste da uno dei contraenti;
- controversie contrattuale il cui oggetto ha valore economico inferiore a 300,00 euro.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	A integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa quanto segue: **Denuncia di sinistro** La denuncia di sinistro, completa della documentazione prevista, può essere inviata, alternativamente: • all'Intermediario • ad Aviva • accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti "MyAviva" disponibile sul sito internet www.aviva.it. Se il contratto è stato acquistato con tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente ha la possibilità inoltre di chiamare l'Assistenza clienti al numero 800.11.44.33.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non previsto

	Gestione da parte di altre imprese: **<u>Tutela legale</u>:** per la gestione e la liquidazione dei sinistri, Aviva si avvale di: DAS, Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi, 9/b - Verona
	Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	**<u>Responsabilità civile – Danni ad altri</u>:** Aviva liquida il danno entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva o di sentenza passata in giudicato. **<u>Tutela legale</u>:** DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti del massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto

Quando e come devo pagare?

Premio	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Se le parti esercitano il diritto di recesso per sinistro e il recesso avviene in una data diversa dalla scadenza di premio, Aviva rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo assicurativo pagato e non goduto. Se il contratto è stato perfezionato tramite tecnica di comunicazione a distanza, in caso di recesso per ripensamento, Aviva rimborsa al Contraente la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte già versate, senza sanzioni.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	A integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisa quanto segue: **<u>A valere per tutte le garanzie</u>** Ne corso del contratto, ad ogni scadenza di premio, il Contraente ha la facoltà di richiedere la modifica del proprio contratto, in particolare per acquistare o eliminare garanzie opzionali, oppure per aumentare i massimali già previsti. In caso di contratto perfezionato tramite tecnica di comunicazione a distanza, per ogni modifica di contratto, il Contraente deve chiamare l'Assistenza clienti al numero 800.11.44.33. **<u>Tutela legale</u>:** **"Telefonica"** L'evento per il quale si chiede la consulenza legale telefonica si intende avvenuto quando l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto. Per determinare la data dell'evento, si considera quella: - in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'assicurato, nel caso di procedimenti penali; - del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti o causati dall'assicurato; - in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di un contratto da parte dell'assicurato o della controparte, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuali; - in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative. La garanzia opera per gli eventi che si verificano dalle 00:00 del giorno indicato in polizza **"Casa e famiglia"** Un evento è in garanzia se avviene: - dalle 00:00 del giorno indicato in polizza, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;

	- dopo 90 giorni dalla data di effetto del contratto, in caso di controversia contrattuale. Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera: - la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali; - la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto, ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione **"Casa, famiglia e lavoro"** Un evento è considerato in garanzia se avviene: - dalle 00:00 del giorno indicato in polizza, in caso di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale; - dopo 90 giorni dalla data di effetto del contratto, in caso di controversia contrattuale; - dopo 1 anno dalla stipula del contratto in caso di atti di volontaria giurisdizione. Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera: - la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali; - la data di presentazione dell'istanza negli atti di volontaria giurisdizione; - la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo, nelle altre ipotesi. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione.
Sospensione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	A integrazione delle informazioni fornite nel DIP, si precisa che se il contratto è stato perfezionato tramite tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere: • con invio di lettera raccomandata a/r ad Aviva Italia S.p.A., Ufficio Contabilità Canali, via Scarsellini n.14 – 20161 Milano, oppure, • a mezzo PEC all'indirizzo aviva_italia_spa@legalmail.it, indicando come oggetto "Diritto di ripensamento". Se è esercitato come sopra previsto, il recesso: • ha effetto dal giorno in cui è ricevuto da Aviva e contestualmente il contratto si estingue; • Aviva trattiene la parte di Premio relativa al periodo che intercorre tra l'effetto del contratto e la data di effetto del recesso e deve adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione per tale periodo; • entro 30 giorni alla data di effetto del recesso, Aviva restituisce al Contraente la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte già versate, senza penali.
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato alle persone fisiche interessate a tutelare il proprio patrimonio da danni causati involontariamente ad altri dal proprio nucleo famigliare nell'ambito della vita privata. Possono in via opzionale essere interessati anche a ricevere assistenza legale.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

In caso di intermediazione, il contratto prevede l'applicazione di provvigioni. La quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 25% sul premio imponibile – al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Aviva Italia S.p.A. - Servizio Reclami Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano Fax 02.2775.245 Indirizzo e-mail: reclami.danni@aviva.com Aviva darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami presentati ad Aviva con riferimento ai comportamenti di Broker, loro dipendenti e/o collaboratori, saranno trasmessi senza ritardo all'intermediario stesso dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato ad Aviva abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: invass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Tutela legale** **"Casa e famiglia" e "Casa, famiglia e lavoro"** In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere ad Aviva il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto. Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Mod. 13065 – ed. 11/2020

AvivaPlus SalvaGuai

Contratto di Assicurazione
Responsabilità Civile della Famiglia

CONTRATTI
SEMPLICI
E CHIARI

ASG 05

Gruppo Aviva

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
Data ultimo aggiornamento 16/11/2020

INTRODUZIONE

AvivaPlus SalvaGuai offre una garanzia base che rimborsa al posto suo i danni causati involontariamente ad altri da lei e dai membri della sua famiglia nell'ambito della vita privata. A questa garanzia di base se ne possono aggiungere altre facoltative che riguardano: gli animali domestici, la responsabilità professionale dell'insegnante, la mobilità elettrica, la gestione della casa, la gestione di Bed&Breakfast, di AirBNB e simili, la tutela legale.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

LEGENDA

Per rendere più chiare le condizioni di assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

ESCLUSIONI

- box rossi per indicare limiti, franchigie, scoperti ed esclusioni

LIMITI / FRANCHIGIE/ SCOPERTI / ESCLUSIONI

- Box blu a quadretti per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) per spiegare quanto riportato negli articoli

ESEMPI

- Frasi in **grassetto** per indicare le principali garanzie e condizioni di assicurabilità, obblighi di comportamento a carico del Contraente.

- Frasi **evidenziate in grigio** per indicare: clausole onerose soggette ad approvazione specifica.

- Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel glossario

CONTATTI

Assistenza clienti

800.11.44.33 Numero Verde gratuito anche da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

AREA CLIENTI **MyAviva**

MyAviva le consente di accedere alla sua posizione assicurativa, di pagare i premi successivi al primo, di inviare richiesta di modifica dei propri dati anagrafici, di denunciare un Sinistro. Attivi subito il suo account su **www.aviva.it**.

INDICE

1. NORME COMUNI 4

2. RESPONSABILITÀ CIVILE – DANNI AD ALTRI 9

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 9

ESCLUSIONI 12

CONDIZIONI FACOLTATIVE 13

3. TUTELA LEGALE 18

TUTELA LEGALE TELEFONICA 18

TUTELA LEGALE CASA E FAMIGLIA 20

TUTELA LEGALE CASA, FAMIGLIA E LAVORO 25

4. NORME IN CASO DI SINISTRO 31

5. GLOSSARIO 36

1. NORME COMUNI

Art. 1.1 DICHIARAZIONI SULLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportate la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'Assicurazione[1].

Art. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve dichiarare per iscritto ad Aviva se ha già stipulato o se, in corso di contratto, stipula assicurazioni per lo stesso Rischio e, in caso di Sinistro, deve comunicarlo a tutti gli assicuratori e indicare a ciascuno il nome degli altri[2].

Art. 1.3 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo diversamente stabilito.

1.3.1 ACQUISTO PRESSO INTERMEDIARIO

Se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 00:00 del giorno indicato in Polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello del pagamento.

Il frazionamento del Premio può essere stabilito, su richiesta del Contraente, in rate mensili o semestrali.

I premi devono essere pagati:

- presso l'Intermediario cui è assegnata la polizza,
- con addebito ricorrente su carta di credito intestata al Contraente direttamente ad Aviva;
- in caso di frazionamento mensile, esclusivamente con addebito ricorrente su carta di credito intestata al Contraente direttamente ad Aviva. La documentazione contabile della banca è prova dell'avvenuto pagamento del Premio, se pagato con carta di credito.

1.3.2 ACQUISTO TRAMITE TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 00:00 del giorno indicato in Polizza se la prima rata di Premio è stata pagata, altrimenti il contratto di Assicurazione non è perfezionato e Aviva non è obbligata a fornire alcuna prestazione.

Il frazionamento può essere solo mensile.

[1] Articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile
[2] Art. 1910 Codice Civile

I premi devono essere pagati esclusivamente con addebito ricorrente su carta di credito intestata al Contraente direttamente ad Aviva. La documentazione contabile della banca è prova dell'avvenuto pagamento del Premio.

1.3.3 MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI SUCCESSIVI AL PRIMO
(*operante sia per l'acquisto tramite Intermediario sia per l'acquisto tramite Tecnica di comunicazione a distanza*)

Se il Contraente non paga le rate di Premio dopo la prima:

- l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza della prima rata non pagata;
- l'Assicurazione riprende vigore dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di pagamento di tutte le rate scadute e non pagate, ferme le successive scadenze;
- nel periodo di sospensione, della durata massima di 6 mesi dal giorno di scadenza della prima rata non pagata, Aviva non è obbligata a fornire alcuna prestazione;
- l'Assicurazione si risolve trascorsi 6 mesi di sospensione dal giorno di scadenza della prima rata non pagata.

Art. 1.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Aviva ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati da Aviva possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione e la stessa cessazione dell'Assicurazione[3].

Art. 1.6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
In caso di diminuzione del Rischio Aviva riduce il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso[4].

Art. 1.7 DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI COLLOCAMENTO A DISTANZA
(*operante solo se il Contraente ha perfezionato il contratto con Tecnica di comunicazione a distanza*)

Se il contratto è stato perfezionato tramite Tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere dal contratto di assicurazione tramite:

- invio di lettera raccomandata A/R ad AVIVA ITALIA S.p.A., Uff. Contabilità Canali, Via Scarsellini 14 – 20161 Milano;

[3] Art. 1898 Codice Civile
[4] Art. 1897 Codice Civile

oppure

- a mezzo PEC all'indirizzo aviva_italia_spa@legalmail.it, indicando come oggetto "Diritto di ripensamento";

entro 14 giorni dalla data di perfezionamento del contratto senza doverne indicare il motivo.

Se il recesso è esercitato come sopra previsto:

- ha effetto dal giorno in cui Aviva lo riceve; contestualmente il contratto si estingue;
- Aviva trattiene la parte di Premio relativa al periodo che intercorre tra l'effetto del contratto e la data di effetto del recesso e deve adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di Assicurazione per tale periodo;
- entro 30 giorni dalla data di effetto del recesso, Aviva restituisce al Contraente la parte di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte già versate, senza penali.

Art. 1.8 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente e Aviva possono recedere dal Contratto dopo la denuncia di ogni Sinistro liquidabile in base alla Polizza:

- fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo,
- con preavviso di almeno 30 giorni con comunicazione scritta.

Se il contratto è stato perfezionato tramite Tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere chiamando l'Assistenza clienti.

Salvo diversa indicazione, il recesso ha effetto:

- quando scade la rata di Premio in corso, anche di frazionamento;

oppure,

- alla scadenza successiva se la comunicazione è stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima.

Se nella comunicazione è indicata una data di recesso diversa da queste scadenze, Aviva rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al Periodo di Assicurazione pagato ma non goduto**.**

Art. 1.9 FACOLTÀ DI RECESSO IN CORSO DI COPERTURA

Il Contraente può recedere dall'Assicurazione a ogni scadenza di rata di Premio mensile o semestrale:

- recandosi dal proprio Intermediario, con preavviso di 1 giorno lavorativo,

oppure,

- inviando ad Aviva comunicazione scritta, con preavviso di almeno 30 giorni.

Se il contratto è stato perfezionato tramite Tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere chiamando l'Assistenza clienti.

Salvo diversa indicazione, il recesso ha effetto:

- quando scade la rata di Premio in corso,

oppure,

- alla scadenza successiva se la comunicazione non è avvenuta entro il termine.

Art. 1.10 DURATA, RINNOVO E DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha la durata di un anno di calendario (annualità assicurativa); salvo diversamente specificato.

L'Assicurazione è tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno se:

- le Parti non hanno inviato disdetta entro i termini;
- i premi sono stati tutti regolarmente pagati.

Le Parti possono disdire l'Assicurazione a ogni scadenza annuale con comunicazione scritta, con preavviso di almeno 30 giorni. In alternativa, il Contraente può recarsi dal proprio Intermediario, con preavviso di 1 giorno lavorativo.

Se il contratto è stato perfezionato tramite Tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente può disdire il contratto chiamando l'Assistenza clienti, con preavviso di 1 giorno lavorativo.

In caso di disdetta entro i termini, l'Assicurazione scade alle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza.

Art. 1.11 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E DEI PREMI AL RINNOVO ANNUALE

Ad ogni scadenza annuale dell'Assicurazione, Aviva può modificare le condizioni di assicurazione e il Premio di rinnovo, comunicando le variazioni per iscritto al Contraente, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Il Contraente può rifiutare le nuove condizioni proposte e inviare disdetta come previsto all'art. 1.10 - Durata, Rinnovo e disdetta dell'Assicurazione, diversamente, l'Assicurazione si rinnova alle nuove condizioni.

Art. 1.12 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.13 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.14 FORO COMPETENTE
Valgono le norme di legge.

2. RESPONSABILITÀ CIVILE – Danni ad altri

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

Art. 2.1 DANNI AD ALTRI – VITA PRIVATA

Aviva si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per quanto egli deve pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, come Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni causati involontariamente a terzi, per:

- **morte,**
- **lesioni personali**
- **danneggiamenti a Cose e animali,**

in conseguenza di fatti avvenuti nella vita privata, in relazione a:

1) **responsabilità per fatto dei figli minori dell'Assicurato** quando sono affidati temporaneamente a persone con loro non conviventi, compresa la responsabilità civile che deriva alle stesse persone per fatto dei minori affidati a loro;
2) **responsabilità per fatto dei figli minori causato con dolo** e di cui l'Assicurato deve rispondere;
3) **danni provocati a terzi**, **trasportati** e non, **dai figli minorenni** a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione delle norme di legge per la loro guida e uso;
4) partecipazione dell'Assicurato, come **genitore**, alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.), compresa la responsabilità personale che deriva da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;
5) **partecipazione ad attività sociali** e di volontariato, per la sola responsabilità personale

Esclusioni: danni da attività medico-sanitarie

6) **intossicazioni e avvelenamenti** da cibi e bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
7) **attività sportive e del tempo libero** ovunque praticate;
8) pratica di **hobby** quali **modellismo, bricolage, giardinaggio** compreso l'uso di motofalciatrici;
9) **proprietà e uso di Aeromodelli per scopi ricreativi e sportivi**, a condizione che l'utilizzo avvenga esclusivamente nel rispetto delle previsioni di cui alla Sez. VII del Reg. ENAC del 16 luglio 2015 e successive modifiche e/o integrazioni;

10) pratica del **campeggio** e uso delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da Incendio e Scoppio;
11) **proprietà e uso di:**
    - **Velocipedi senza motore e biciclette anche con pedalata assistita[5];**
    - **carrozzine per disabili** con motore elettrico, purché non rientrino nella definizione di veicoli[6];
    - veicoli a motore elettrico esclusivamente aventi una velocità massima per costruzione/omologazione inferiore a 6 km/h.

    È compreso l'uso da parte degli addetti ai servizi domestici[7];
12) proprietà e uso di **natanti a vela o a remi di lunghezza non superiore a 6,5** metri e di **wind-surf**;
13) danni provocati dall'Assicurato, quando **trasportato** su autoveicoli di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi autoveicoli

Esclusioni: danni agli stessi veicoli

14) **partecipazione a gare e corse di carattere dilettantistico** e che non prevedono l'impiego di aeromobili, di veicoli a motore o natanti diversi da quelli indicati al punto 12);
15) **attività domestiche**, intendendosi per tali tutti i Rischi che derivano dalla gestione della casa e della famiglia;
16) **responsabilità civile verso i dipendenti addetti ai servizi domestici incluso giardinaggio:**
    - ai sensi della normativa in merito all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali[8], per gli infortuni da loro sofferti;
    - ai sensi del codice civile, a titolo di Risarcimento per danni non rientranti nella disciplina relativa all'assicurazione obbligatoria di cui sopra, causati per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

    L'Assicurazione è efficace se, al momento del Sinistro, l'Assicurato è in regola con l'assicurazione obbligatoria di legge. L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.[9];
17) **responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici**, colf, baby-sitters nonché persone alla pari, non legati all'Assicurato da rapporto di lavoro dipendente o subordinato o ad esso assimilabile, per gli infortuni da loro sofferti;

[5] Art. 50 Codice della Strada
[6] Art. 46 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada"
[7] Art. 2049 del Codice Civile
[8] Articoli 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche
[9] Art. 14 legge 12 giugno 1984 n. 222

18) **responsabilità civile delle persone indicate al punto precedente** per danni da queste involontariamente causati a terzi durante le attività svolte per conto del Contraente e dei suoi Familiari conviventi;
19) **proprietà, detenzione legittima e uso di armi**, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo, fucili subacquei;
20) danni provocati a terzi durante **la caccia** svolta secondo la legge[10].

Se il Rischio è già assicurato da altra assicurazione per le stesse garanzie, questa estensione è prestata a secondo Rischio, cioè per l'eventuale eccedenza rispetto ai massimali dell'altra copertura e comunque entro i limiti del Massimale indicato in Polizza.

Art. 2.2 PERSONE ASSICURATE
Per Assicurato si intende:

- il Contraente, il coniuge convivente o il convivente more uxorio;
- i componenti il suo nucleo familiare purché conviventi, i figli minorenni del Contraente/Assicurato, non appartenenti al suo nucleo familiare e affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio nonché i minori in affidamento familiare, ai sensi di legge, solo per il periodo di affidamento;
- persone diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile risulta assicurata con la Polizza.

Art. 2.3 MASSIMALE
L'Assicurazione è prestata fino all'importo massimo indicato in Polizza per ciascun Sinistro e per anno assicurativo, salvo quanto previsto dall'art. 4.1.2 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.

Il massimale indicato in polizza per la garanzia Danni ad altri - Vita privata deve intendersi unico e rappresenta il massimo esborso di Aviva per uno o più sinistri che colpiscano nel corso della medesima annualità assicurativa una o più delle garanzie della presente Sezione.

Art. 2.4 FRANCHIGIA
Solo per i danni a Cose, il pagamento di ogni Sinistro prevede l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza, che resta a carico dell'Assicurato.
Se le singole garanzie prevedono specifiche franchigie/scoperti, questi prevalgono sulla Franchigia citata solo se superiori.

Art. 2.5 ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale in tutto il mondo.

[10] Legge n. 157 dell'11 Febbraio 1992

ESCLUSIONI

Art. 2.6 ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi:

a) l'Assicurato, come descritto all'art. 2.2 – Persone Assicurate;
b) i figli e i genitori dell'Assicurato come descritto 2.2 – Persone Assicurate, i Familiari con essi conviventi;
c) tutte le persone la cui responsabilità è coperta da questa Assicurazione.

L'assicurazione non opera per i danni:

1) causati da atti dolosi degli Assicurati, salvo quanto previsto al punto 2) dell'art. 2.1 – Danni ad altri – Vita Privata;
2) provocati nell'esercizio delle attività professionali, commerciali, industriali;
3) a Cose e animali che gli Assicurati hanno in consegna o custodia, o detengono per qualsiasi motivo o fine;
4) da Furto;
5) alle Cose altrui da Incendio, fumo, Implosione, Esplosione e Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, anche in consegna e custodia, salvo quanto stabilito al punto 10) dell'art. 2.1 – Danni ad altri – Vita Privata;
6) che derivano da proprietà, uso e guida di:
   - veicoli a motore e unità nautiche a motore da diporto, salvo quanto disposto ai punti 3), 12), 13) e 14) dell'art. 2.1 – Danni ad altri – Vita Privata;
   - veicoli a motore elettrico (come ad esempio i monopattini elettrici), aventi una velocità massima per costruzione/omologazione superiore a 6 km/h;
   - veicoli diversi da quelli previsti dall'art. 2.1 Danni ad altri – Vita Privata – responsabilità civile. Sono comunque esclusi veicoli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: monowheel, segways, hoverboards;
   - che derivano da proprietà, uso e guida di qualsiasi veicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
7) che derivano da proprietà e uso di esplosivi;
8) che derivano dall'attività della caccia se:
   - l'Assicurato non possiede i requisiti di età, di abilitazione e di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, o se l'attività è svolta con mezzi non consentiti dalla legge, in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle norme;
   - il Massimale assicurato è inferiore ai minimi previsti dalla legge[11].

[11] Legge n. 157 dell'11 Febbraio 1992

9) di cui ai punti 3) e 13) dell'art. 2.1 – Danni ad altri – Vita Privata – se non opera una copertura assicurativa verso terzi ai sensi del Codice delle Assicurazioni;
10) conseguenti a inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo che può essere oggetto di sfruttamento;
11) che derivano da malattie professionali determinate da qualunque causa;
12) che derivano da amianto o crysothile;
13) che risultano dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
14) che derivano dalla proprietà o conduzione di fabbricati;
15) che derivano da proprietà, possesso o uso di animali domestici;
16) che derivano dalla responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente i suddetti animali per conto del Contraente;
17) che derivano da proprietà, uso e guida di aeromobili e Aeromodelli diversi da quelli previsti al punto 9) dell'art. 2.1 – Danni ad altri – Vita Privata;
18) che derivano da un uso non conforme alla normativa di riferimento degli Aeromodelli di cui al punto 9) dell'art. 2.1 – Danni ad altri – Vita Privata;
19) che gli Aeromodelli di cui al punto 9) dell'art. 2.1 – Danni ad altri – Vita Privata provocano ad altri Aeromodelli.

CONDIZIONI FACOLTATIVE
(valide solo se espressamente richiamate nel contratto)

T – ANIMALI DOMESTICI

A parziale deroga dell'art. 2.6 – Esclusioni e delimitazioni, punti 15) e 16), Aviva si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per quanto egli è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, come Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni causati involontariamente a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti, in relazione a:

- **proprietà, possesso, uso o detenzione di animali domestici** e da cortile, nonché di cavalli e di altri animali da sella;
- **responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente tali animali** per conto del Contraente, a condizione che queste persone non svolgano tale attività per professione.

La presente estensione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, per Sinistro e per anno assicurativo, che deve intendersi quale massimale unico di Sezione, come previsto all'articolo. 2.3.

O – ESTENSIONE PROFESSIONALE INSEGNANTE

(Non acquistabile tramite Tecnica di comunicazione a distanza)

A parziale deroga dell'art. 2.6 – Esclusioni e delimitazioni, punto 2), La garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dell'Assicurato nello svolgimento

dell'attività professionale di insegnante di nido d'infanzia, scuola d'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

La garanzia opera per tutte le attività connesse quali esercitazioni pratiche, gite scolastiche o attività parascolastiche, comprese le eventuali lezioni di recupero effettuate al proprio domicilio.

Z – ESTENSIONE MOBILITÀ ELETTRICA

(Non acquistabile tramite Tecnica di comunicazione a distanza)

A parziale deroga dell'art. 4.1.5 Esclusioni Danni ad altri – Vita privata, punto 6), la garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dell'Assicurato**,** derivante da uso e proprietà di Monopattino elettrico, Monowheel, Segway, Hoverboard.

La copertura opera:

- se i mezzi indicati:
  - rispettano le caratteristiche tecniche e costruttive previste dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 e dalla Legge n. 28 del 8 febbraio 2020 e successive modifiche;
  - sono utilizzati nell'ambito della vita privata, a esclusivo scopo di mobilità, ludico, di svago,
- se i conducenti
  - hanno un'età superiore a 14 anni;
  - utilizzano i mezzi indicati nel rispetto delle norme di comportamento previste dalla normativa vigente[12].

Esclusioni:

a) danni provocati nell'esercizio delle attività professionali, commerciali, industriali;
b) uso e proprietà di mezzi diversi da quelli indicati nella presente condizione facoltativa;
c) uso e proprietà di Monopattino elettrico, Monowheel, Segway, Hoverboard aventi caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle previste dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 dalla Legge n. 28 del 8 febbraio 2020 e successive modifiche;
d) uso di Monopattino elettrico, Monowheel, Segway, Hoverboard in violazione delle norme di comportamento previste dalla Legge n. 28 del 8 febbraio 2020 e successive modifiche;

[12] Legge n. 28 del 8 febbraio 2020 e successive modifiche e integrazioni

e) uso e proprietà di Monopattino elettrico, Monowheel, Segway, Hoverboard per finalità diverse dall'uso privato a scopo di mobilità, ludico, di svago;
f) trasporto di cose o persone a scopo di lucro, anche occasionali; gare e competizioni e simili;
g) circolazione dei mezzi indicati su strade e in aree dove la circolazione è vietata dalla vigente normativa;
h) sinistri occorsi in tutti i casi e nei Paesi in cui è prevista per legge una assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per la circolazione di tali mezzi;
i) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto è stato effettuato in violazione della normativa vigente.

Franchigia: 150,00 euro per ogni Sinistro.

Limite di risarcimento: la presente estensione è prestata fino alla concorrenza del massimale specifico indicato in polizza, per Sinistro e per anno assicurativo, fermo in ogni caso il massimale unico di Sezione, come previsto all'articolo. 2.3.

L – DANNI AD ALTRI – GESTIONE CASA

A parziale deroga dell'art. 2.6 – Esclusioni e delimitazioni, punto 14), Aviva si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per quanto egli è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, come Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni causati involontariamente a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a Cose e animali, in relazione a:

1) **proprietà e/o conduzione di fabbricati** (per intero o per la quota spettante) situati in Italia, che sono Dimora Abituale, saltuaria o temporanea dell'Assicurato comprese le Dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi, i giardini anche con alberi di alto fusto e gli orti;
2) **conduzione delle abitazioni in locazione**, fuori sede (per intero o per la quota spettante), in Italia o in Europa, **da parte dei figli studenti**;
3) **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in autonomia, oltre la responsabilità civile dell'Assicurato **quale committente di lavori di straordinaria manutenzione** affidati a terzi, che rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, **se sono effettuati da ditte o persone in regola con i requisiti di legge per l'esecuzione degli stessi**;
4) **caduta di antenne** televisive, radio e ricetrasmittenti, parabole telericeventi, pannelli solari o fotovoltaici;
5) **danni da spargimento di acqua** e da rigurgiti di fogna;
6) proprietà o conduzione di **piscine**, attrezzature sportive e per il gioco, se sono pertinenti alla Dimora Abituale o saltuaria del Contraente;

7) **Scoppio, Implosione ed Esplosione** di apparecchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici;

8) **Scoppio o Esplosione** di gas per uso domestico;
9) danni materiali e diretti **causati a Cose di terzi** a seguito di **Incendio** di Cose dell'Assicurato o da lui detenute

Limiti di indennizzo: 500.000,00 euro per ogni Sinistro e per anno.
L'Assicurazione comprende i danni che derivano da interruzioni e sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell'utilizzo di beni nel limite del 10% del Massimale indicato

10) **inquinamento** conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del Fabbricato assicurato

Limiti di indennizzo: 30.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo
Scoperto: 10% del danno indennizzabile con il minimo di 2.000,00 euro

La presente estensione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, per Sinistro e per anno assicurativo, che deve intendersi quale massimale unico di Sezione, come previsto all'articolo. 2.3.

N – ESTENSIONE GESTIONE BED & BREAKFAST
(questa estensione può essere richiamata solo se è operante la condizione facoltativa L - Danni ad altri – Gestione casa)
(Non acquistabile tramite Tecnica di comunicazione a distanza)
A parziale deroga dell'art. 2.6 – Esclusioni e delimitazioni, punto 2), l'Assicurazione opera per i danni causati agli ospiti nello svolgimento dell'attività, in forma non imprenditoriale, di Bed & Breakfast e Affitta Camere, intendendosi per tali le attività di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o ricorrente in periodi stagionali, svolta nella Dimora Abituale del Contraente o nei locali direttamente comunicanti o nelle eventuali Dipendenze, avvalendosi della normale organizzazione familiare ed esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del Sinistro.

Sono compresi in garanzia:
- i Rischi che derivano dalla somministrazione ai clienti di cibi e bevande di produzione dell'Assicurato, nel solo ambito dei locali oggetto dell'Assicurazione,
- il Rischio dello smercio di prodotti alimentari di provenienza commerciale.

Esclusioni: danni causati alle Cose date in consegna e custodia all'Assicurato.
Franchigia: 100,00 euro per ogni Sinistro, salvo quanto previsto all'art. 2.4 Franchigia

U- ESTENSIONE GESTIONE AIRBNB E SIMILI

(questa estensione può essere richiamata solo se è operante la condizione facoltativa L - Danni ad altri – Gestione casa)

(Non acquistabile tramite Tecnica di comunicazione a distanza)

L'Assicurazione opera per la responsabilità civile dell'Assicurato, in qualità di proprietario dell'abitazione concessa in locazione breve turistica, in forma non imprenditoriale, per danni involontariamente causati agli ospiti.

La copertura opera solo se la locazione:

- avviene tra privati direttamente o tramite apposito portale online (ad esempio AIRBNB, Homelidays, HomeAways);
- riguarda solo la struttura abitativa, senza servizi aggiuntivi o accessori;
- avviene per brevi periodi (massimo 30 giorni consecutivi);
- ha espressa finalità turistica;
- è in regola con le leggi al momento del Sinistro.

Se il Rischio è già assicurato da altra assicurazione per le stesse garanzie, questa estensione è prestata a secondo Rischio, cioè per l'eventuale eccedenza rispetto ai massimali dell'altra copertura e comunque entro i limiti del Massimale indicato in Polizza.

Franchigia: 100,00 euro per ogni Sinistro, salvo quanto previsto all'art. 2.4 Franchigia

ESEMPIO

Inquinamento

(Condizione Facoltativa L – Danni ad altri – Gestione casa punto 10):

- Limite di indennizzo 30.000 euro per sinistro e per anno
- Scoperto 10% del danno indennizzabile minimo 2.000 euro

Danno indennizzabile: 40.000 euro
Limite di Indennizzo: 30.000 euro
TOTALE INDENNIZZO: 30.000 euro

TABELLA RIASSUNTIVA LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

RESPONSABILITA' CIVILE - DANNI AD ALTRI		
GARANZIE	**LIMITI DI INDENNIZZO**	**FRANCHIGIE / SCOPERTI**
Danni ad altri – Gestione casa		
Danni causati a cose di terzi a seguito di incendio delle cose dell'Assicurato	500.000,00 per sinistro e per anno	Non Previsti
Danni da inquinamento accidentale a seguito di rottura di impianti	30.000,00 per sinistro e per anno	10% del danno indennizzabile con il minimo di 2.000,00

3. TUTELA LEGALE

Aviva ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela legale[13] a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (DAS), con sede a Verona, Via Enrico Fermi 9/B – Tel. 045 8378901 – Fax 045 8351023.
In via preferenziale, a DAS devono quindi essere inviate le denunce, i documenti e ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, Aviva può cambiare partner, avvisando subito il Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

Sono previste 3 formule alternative l'una all'altra:

- Tutela legale telefonica
- Tutela legale casa e famiglia
- Tutela legale casa, famiglia e lavoro

La garanzia opera solo per la formula scelta, indicata in polizza, per la quale è versato il relativo Premio.

3.1 TUTELA LEGALE TELEFONICA

Art. 3.1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Aviva tramite DAS offre l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica fornito da consulenti legali esperti, per:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare in modo corretto comunicazioni rivolte a controparti, come per esempio richieste di Risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

La garanzia opera nei seguenti ambiti:

1) Vita digitale

La consulenza opera in caso di:

a) danni subiti in qualità di utente di internet a causa di fatto illecito di terzi, in particolare per verificare se e come richiedere la modifica o l'eliminazione di pubblicazioni online lesive dei propri diritti;
b) controversie di natura contrattuale, relative all'acquisto di beni e di servizi online per la vita privata;
c) controversie di natura contrattuale con il fornitore del servizio di connessione internet a uso privato;

[13] Come previsto dal D.lgs 209/2005 – Titolo XI, Capo II, articoli 163 e 164.

d) violazioni specifiche relative al codice del consumo e alla normativa sulla protezione dei dati personali.

2) Vita privata

La consulenza opera in caso di:

a) danni subiti dall'Assicurato alla persona o a Cose di sua proprietà, dovuti a fatto illecito di terzi;
b) controversie di natura contrattuale, relative all'acquisto di beni e di servizi per la vita privata;
c) istanze di volontaria giurisdizione in relazione a matrimonio, adozione, affidamento, tutela minorile.

3) Salute, viaggi e vacanze

La consulenza opera in caso di:

a) controversie con tour operator, agenzie di viaggi o vettori di trasporto per inadempimenti relativi all'acquisto di viaggi/vacanze e servizi connessi;
b) controversie o procedimenti per eventi accaduti durante il viaggio e il soggiorno nella località turistica;
c) controversie nei confronti di ospedali, case di cura o medici per danni subiti dovuti a negligenza o inadeguatezza dell'attività professionale prestata all'Assicurato in qualità di paziente.

4) Immobili

La consulenza opera nell'ambito della proprietà o conduzione della propria abitazione di residenza nel caso di:

a) danno extracontrattuale subito dall'immobile o dalle Cose contenute dovuti a fatto illecito di terzi;
b) controversie che riguardano qualsiasi turbativa che limita o esclude l'utilizzo dell'immobile, o delle parti comuni in caso di abitazione in condominio;
c) controversie che riguardano opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione dell'immobile;
d) controversie che riguardano forniture di servizi o acquisto di beni relativi all'immobile.

Art. 3.1.2 PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del Contraente e delle persone che rientrano nel suo stato di famiglia, i conviventi che risultano tali da riscontro anagrafico e i figli minorenni del Contraente, anche con residenza diversa, purché si trovino in Italia quando si verifica l'evento per il quale si chiede la consulenza.

Art. 3.1.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia opera in Italia e in relazione a normative italiane.

Art. 3.1.4 DECORRENZA DELLA GARANZIA

1) L'evento per il quale si chiede la consulenza legale telefonica si intende avvenuto quando l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto.
2) Per determinare la data dell'evento, si considera quella:
   - in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato, nel caso di procedimenti penali;
   - del primo evento che ha dato origine al diritto al Risarcimento, nei casi di richieste di Risarcimento per Danni Extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
   - in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di un contratto da parte dell'Assicurato o della controparte, nel caso di controversie di Diritto Civile di natura contrattuali;
   - in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative.
3) La garanzia opera per gli eventi che si verificano dalle 00.00 del giorno indicato in polizza.

ESCLUSIONI

Art. 3.1.5 ESCLUSIONI

DAS non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia e/o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.

3.2 TUTELA LEGALE CASA E FAMIGLIA

Art. 3.2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Aviva offre all'Assicurato assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in relazione alla vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze, alla proprietà o conduzione di immobili direttamente utilizzati.

1) Tutela legale vita privata

La garanzia opera per:

a) ottenere assistenza legale per Danni Extracontrattuali, a persona o a Cose, a causa di un fatto illecito di terzi;

b) sostenere controversie per richieste di Risarcimento Danni Extracontrattuali fatte da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato. Questa garanzia opera solo se:
   - il Sinistro è coperto da un'assicurazione di Responsabilità Civile;
   - è intervenuto l'assicuratore della Responsabilità Civile;
   - è stato esaurito l'intero Massimale, per spese di resistenza e di soccombenza[14].

   Se la polizza di Responsabilità civile, pur esistente, non può essere attivata in quanto non opera per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutelare i diritti dell'Assicurato relative all'intervento di DAS, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale;
c) difendersi in un Procedimento Penale;
d) sostenere controversie di Diritto Civile di natura contrattuale;
e) sostenere controversie di Diritto Civile relative al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardante le abitazioni direttamente utilizzate.

Le garanzie descritte operano anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato:
- nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi;
- alla guida di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile Auto.

2) Tutela legale cyber e cyberbullismo

Aviva garantisce la difesa legale dell'Assicurato in caso di:
- **Rischio Cyber a seguito di attacco informatico** per **furto d'identità** o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
- **violazione dei dati personali**[15]**;**
- **apertura illegale di account** di posta elettronica o profili sui social network.

La garanzia Cyber opera per ottenere assistenza legale per:
a) predisporre l'eventuale denuncia/querela agli organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa;
b) ottenere il Risarcimento di Danni Extracontrattuali subiti da parte dell'autore della violazione dei diritti dell'Assicurato;
c) inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l'istanza per oscurare, rimuovere o bloccare qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet[16];
d) predisporre l'eventuale reclamo/segnalazione al Garante della privacy[17];

[14] Art. 1912 Codice Civile
[15] Come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.
[16] L.71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
[17] Articoli 143 e 144 D.Lgs 196/2003.

e) il ripristino dell'onorabilità dell'Assicurato a seguito di cause pendenti o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri;
f) difendersi in caso di Procedimento Penale.

3) Consulenza legale telefonica

Aviva tramite DAS eroga un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica, per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (per esempio richieste di Risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

4) Cauzione penale all'estero

Aviva anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o Procedimento Penale.

Art. 3.2.2 PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del Contraente e delle persone che rientrano nel suo stato di famiglia, i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico, i figli minorenni del Contraente, anche con residenza diversa, purché in Italia.

Art. 3.2.3 MASSIMALE

Aviva offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al Massimale indicato in polizza per ciascun Sinistro.

Art. 3.2.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

a) di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di procedimenti penali e Danni Extracontrattuali;
b) dei Paesi dell'Unione Europea, in Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di vertenze contrattuali;
c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.

Art. 3.2.5 DECORRENZA DELLA GARANZIA

1) Un evento è in garanzia se avviene:
   a) dalle 00:00 del giorno indicato in polizza, se si tratta di Risarcimento di Danni Extracontrattuali o di Procedimento Penale;
   b) dopo 90 giorni dalla data di effetto del contratto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova polizza in continuazione di analogo contratto già attivo con Aviva per i

medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle 00:00 del giorno indicato nel nuovo contratto.

2) Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
   a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al Risarcimento, nei casi di richieste di Risarcimento di Danni Extracontrattuali;
   b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

3) La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto, ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione.

ESCLUSIONI

Art. 3.2.6 ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

a) per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) in materia di diritto di famiglia, di diritto delle successioni e delle donazioni;
c) per i procedimenti in materia fiscale e amministrativa, a eccezione dei procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie;
d) per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
e) per controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro autonomo / libero professionale o subordinato;
f) per controversie relative alla costruzione o alla compravendita di immobili;
g) per controversie e procedimenti relativi agli immobili non direttamente utilizzati;
h) per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato

Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non opera per:

a) sinistri che derivano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, quando si è sottoscritto il contratto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sono già state chieste da uno dei contraenti
b) controversie contrattuale il cui oggetto ha valore economico inferiore a 300 euro.

In caso di vertenze tra Contraente e Assicurato, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

Sono escluse inoltre le seguenti spese:

a) anche preventivate, non concordate con DAS secondo le regole previste ai successivi articoli 4.3.2 Gestione del Sinistro e 4.3.3 Obblighi in caso di Sinistro;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Aviva, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari;
f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà[18];
g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
h) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);
i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
l) in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento Penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 euro; anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori al Massimale di polizza.

[18] Art. 1292 Codice civile.

3.3 TUTELA LEGALE CASA, FAMIGLIA E LAVORO

Art. 3.3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Aviva offre all'Assicurato assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in relazione alla **vita privata extraprofessionale**, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze, alla **proprietà e/o conduzione** di **immobili direttamente utilizzati** e al **lavoro subordinato.**

1) Tutela legale della vita privata

La garanzia opera per:

a) ottenere assistenza legale per Danni Extracontrattuali, a persona o a Cose, a causa di un fatto illecito di terzi;
b) sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni Extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito dell'Assicurato. Tale garanzia opera solo se:
   - il Sinistro è coperto da una assicurazione di Responsabilità Civile;
   - è intervenuto l'assicuratore della Responsabilità Civile;
   - è stato esaurito l'intero Massimale, per spese di resistenza e di soccombenza[19].

   Se la polizza di Responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non opera per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento di DAS, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale;
c) difendersi in un Procedimento Penale;
d) sostenere controversie di Diritto Civile di natura contrattuale;
e) sostenere controversie di Diritto Civile relative al diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione, riguardante le abitazioni direttamente utilizzate;
f) sostenere controversie che nascono dal contratto di lavoro sia con enti privati che pubblici; sono comprese le controversie che vertono in materia di mobbing;
g) sostenere controversie con Istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
h) ottenere assistenza nei seguenti atti di volontaria giurisdizione:
   - ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio;

[19] Art. 1917 Codice civile

- istanza di interdizione o inabilitazione, istituzione di un amministratore di sostegno o di revoca di tali provvedimenti[20] di un parente o di un congiunto;
- istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta[21] o di dichiarazione di esistenza[22] di un parente o congiunto.

Le garanzie descritte operano anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato:

- nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi;
- alla guida di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile Auto.

2) Tutela legale cyber e cyberbullismo

Aviva garantisce la difesa legale dell'Assicurato in caso di:

- **Rischio Cyber a seguito di attacco informatico** per **furto d'identità** o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
- **violazione dei dati personali[23]**;
- **apertura illegale di account** di posta elettronica o profili sui social network.

La garanzia Cyber opera per ottenere assistenza legale per:

a) predisporre l'eventuale denuncia/querela agli organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa;
b) ottenere il Risarcimento di Danni Extracontrattuali subiti da parte dell'autore della violazione dei diritti dell'Assicurato;
c) inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l'istanza per oscurare, rimuovere o bloccare qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet[24];
d) predisporre l'eventuale reclamo/segnalazione al Garante della privacy[25];
e) ripristinare l'onorabilità dell'Assicurato a seguito di cause pendenti o protesti per ottenere la cancellazione dai pubblici registri;
f) difendersi in caso di Procedimento Penale.

3) Consulenza legale telefonica

Aviva tramite DAS eroga inoltre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica, per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (per esempio richieste di Risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

4) Cauzione penale all'estero

Aviva anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o Procedimento Penale.

---

[20] Articoli 407, 413, 417 e 429 Codice civile.
[21] Articoli. 49 e 58 Codice civile.
[22] Art. 67 Codice civile.
[23] Come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni
[24] Legge 71/2017, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
[25] Articoli 143 e 144 D.Lgs 196/ 2003.

Art. 3.3.2 PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del Contraente e delle persone che rientrano nel suo Stato di famiglia, i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico, i figli minorenni del Contraente, anche con residenza diversa, purché in Italia.

Art. 3.3.3 MASSIMALE

Aviva offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali fino al Massimale indicato in polizza per ciascun Sinistro.

Art. 3.3.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

a) di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di procedimenti penali e Danni Extracontrattuali;
b) dei Paesi dell'Unione Europea, in Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di vertenze contrattuali;
c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.

Art. 3.3.5 DECORRENZA DELLA GARANZIA

1) Un evento è considerato in garanzia se avviene:
   a) dalle 00:00 del giorno indicato in polizza, in caso di Risarcimento di Danni Extracontrattuali o di Procedimento Penale;
   b) dopo 90 giorni dalla data di effetto del contratto, in caso di controversia contrattuale. Se il contratto è emesso in sostituzione o con una nuova polizza in continuazione di analogo contratto già attivo con Aviva per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle 00:00 del giorno indicato nel nuovo contratto;
   c) dopo 1 anno dalla stipula del contratto in casi di Atti di volontaria giurisdizione.

2) Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:
   a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al Risarcimento, nei casi di richieste di Risarcimento di Danni Extracontrattuali;
   b) la data di presentazione dell'istanza negli atti di volontaria giurisdizione;
   c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle altre ipotesi.
3) La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione.

Art. 3.3.6 ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

a) per danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) in caso di diritto di famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni, ad eccezione degli Atti di Volontaria giurisdizione;
c) per il ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio, se il matrimonio è celebrato fuori dall'Italia e in ogni caso se non è presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati, con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da DAS. L'eventuale conseguente domanda di divorzio è garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da DAS, se:
   - la separazione consensuale si è verificata mentre questo contratto è in vigore;
   - ha causato un Sinistro gestito da DAS;
   - c'è stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che va dall'omologazione della separazione consensuale alla domanda di divorzio.
d) per i procedimenti fiscali e amministrativi, eccetto i procedimenti penali che derivano da violazioni di legge in tali materie;
e) per controversie e procedimenti che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore in genere;
f) per controversie e procedimenti che derivano da rapporti di lavoro autonomo / libero professionale;
g) procedimenti e controversie di lavoro quando l'assicurato svolge attività di medico o ostetrica;
h) controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
i) per controversie e procedimenti relativi agli immobili non direttamente utilizzati;
j) per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per delitto doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa, a meno che l'Assicurato sia assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o il reato sia derubricato da doloso a colposo, archiviato per infondatezza della notizia di reato.

Per le controversie di natura contrattuale, la garanzia non opera per:

a) sinistri che derivano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, quando il contratto è stato sottoscritto, sono già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modifica sono già state chieste da uno dei contraenti;

b) controversie contrattuali il cui oggetto ha valore economico inferiore a 300 euro.

In caso di vertenze tra Contraente e Assicurato, la garanzia è prestata solo a favore del Contraente.

Sono escluse inoltre le seguenti spese:

a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 4.3.2 Gestione del Sinistro e 4.3.3 Obblighi in caso di Sinistro;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per svolgere l'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Aviva, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, esclusa ogni duplicazione di onorari;
f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà[26];
g) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato queste spese, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni da quando ha ricevuto il rimborso;
h) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);
i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato indicata nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;

[26] Art. 1292 Codice Civile.

l) in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento Penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000 euro; anticipi della cauzione disposti dall'autorità competente per importi superiori al Massimale di polizza.

4. NORME IN CASO DI SINISTRO

4.1 RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 4.1.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato:

a) entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza[27] deve avvisare per iscritto l'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure Aviva, anche tramite l'Area Clienti di MyAviva.
   Per i contratti conclusi tramite Tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente ha la possibilità inoltre di chiamare l'Assistenza clienti;
b) deve fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori precisazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro, nonché i relativi documenti e gli atti giudiziari o amministrativi che ha successivamente ricevuto.

Se il Contraente o l'Assicurato non presenta o ritarda a presentare la denuncia di Sinistro o a inviare la documentazione o gli atti giudiziari o amministrativi, Aviva può rifiutare o ridurre la liquidazione del danno a causa del pregiudizio sofferto[28].

Art. 4.1.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

Aviva assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato; designa, quando occorre, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e azioni che spettano all'Assicurato.
Sono a carico di Aviva le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro l'importo pari a 1/4 del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera questo Massimale, le spese vengono ripartite fra Aviva e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Le spese di difesa sostenute dall'Assicurato sono a carico di Aviva soltanto se prima autorizzate.

Art. 4.1.3 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se la garanzia è prestata per più assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento è per ogni effetto unico, anche se più assicurati sono corresponsabili fra di loro.

[27] Art. 1913 Codice Civile
[28] Art. 1915 Codice Civile

Art. 4.1.4 TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Aviva liquida il danno entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, purchè non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un Procedimento Penale sulla causa del Sinistro, Aviva liquida se dal procedimento stesso risulta che non ricorre alcuno dei casi previsti al punto 1) dell'art. 2.6 Esclusioni

4.2 TUTELA LEGALE CONSULENZA TELEFONICA

Art. 4.2.1 DENUNCIA DI SINISTRO

Per richiedere la consulenza legale telefonica l'Assicurato contatta DAS al numero verde 800.34.11.43, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

Art. 4.2.2 ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Aviva e DAS non sono responsabili dell'operato dei consulenti legali, né possono essere ritenute responsabili per l'utilizzo della consulenza erogata in eventuali controversie intraprese dall'Assicurato, né possono essere chiamate a indennizzare l'Assicurato da eventuali spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo in conseguenza di tali controversie, poiché queste sono proposte in nome e per conto proprio dallo stesso Assicurato.

4.3 TUTELA LEGALE CASA E FAMIGLIA – TUTELA LEGALE CASA, FAMIGLIA E LAVORO

Art. 4.3.1 DENUNCIA DEL SINISTRO

Per richiedere le prestazioni previste, l'Assicurato deve segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800.34.11.43 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS raccoglie la richiesta (denuncia di Sinistro), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di Procedimento Penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.
Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato deve chiamare il numero verde 800.34.11.43, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Art. 4.3.2 GESTIONE DEL SINISTRO

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati[29]. A tal fine, quando richiesto da DAS, l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;
b) per risolvere la controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica un conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un Procedimento Penale o per resistere a un'azione civile promossa da terzi;
b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato hanno possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l'Assicurato non fornisce il nome di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l'Assicurato deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale dato a un legale e di darlo a uno nuovo, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

[29] Secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) DLgs. 209/05

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:

a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;
c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura;
d) se applicabile, in caso di ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e per la successiva domanda di divorzio.

Art. 4.3.3 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato:

a) deve denunciare subito il Sinistro e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare subito DAS su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) senza la preventiva autorizzazione di DAS non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.

Art. 4.3.4 TERMINI DI LIQUIDAZIONE

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti del Massimale, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 4.3.5 ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Aviva e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
Aviva e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 4.3.6 ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del Sinistro, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a Aviva il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto.
Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione[30].

[30] Come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

5. GLOSSARIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ABITAZIONE LOCATA A TERZI
Abitazione di proprietà del Contraente data in locazione, uso o comodato a terzi.

AEROMODELLI
Dispositivi a pilotaggio remoto, non considerati aeromobili e non assoggettati alle previsioni del Codice della Navigazione, senza persone a bordo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che vengono utilizzati sotto il controllo visivo diretto e costante dell'utilizzatore, senza l'ausilio di aiuti visivi.

AFFITTA CAMERE
Attività svolta a conduzione familiare non imprenditoriale, in maniera non continuativa, in strutture ricettive composte da camere che si trovano in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. L'attività deve essere svolta al numero civico di residenza anagrafica del Contraente, comprese le pertinenze.

AIRBNB
Attività svolta tra privati tramite apposito portale online, esercitata in maniera non continuativa e non organizzata in forma imprenditoriale, senza fornire servizi accessori o complementari di alcun tipo, in una struttura abitativa di proprietà del Contraente, attraverso formule locative brevi di massimo 30 giorni consecutivi, con espressa finalità turistica.

ARBITRATO
È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.

AVIVA
Aviva Italia S.p.A.

BED & BREAKFAST
L'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in un numero limitato di camere e posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia. L'attività deve essere svolta al numero civico di residenza anagrafica del Contraente, ivi comprese le pertinenze.

BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA
Velocipede a due ruote dotato di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Testo che raccoglie i principi e le regole dell'ordinamento assicurativo.

CONTRAENTE
Il soggetto, residente nel Territorio della Repubblica italiana, che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone.

CONTRAVVENZIONE
È un reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., società che gestisce la garanzia Tutela Legale.

DANNO EXTRACONTRATTUALE
E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DANNO INDENNIZZABILE
L'importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo che

verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto da Aviva.

DELITTO
È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.

DIMORA ABITUALE
Quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

DIMORA SALTUARIA
L'abitazione ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, ove l'Assicurato non dimora abitualmente, della quale dispone in qualsiasi momento.

DIPENDENZE E PERTINENZE
Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati, purché siti nella stessa ubicazione del fabbricato assicurato.

DIRITTO CIVILE
È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

ESPLOSIONE
La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

FABBRICATO
L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie, comprese infissi, infissi ed opere di fondazione o interrate; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e condizionamento centralizzati, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

FAMILIARI
Le persone risultanti dallo stato di famiglia dell'assicurato e il convivente more uxorio (cioè come una coppia di fatto, anche se non sposata), purché residente nella stessa abitazione.

FATTO ILLECITO
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

FRANCHIGIA
Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal danno indennizzabile e che l'assicurato tiene a suo carico.

FURTO
L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

HOVERBOARD
Dispositivo autobilanciato, certificato CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, con velocità massima di 20 km/h corrispondente alle caratteristiche costruttive specificate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 (G.U. Serie Generale n. 162 del 12.07.2019) e successive modifiche e integrazioni.

INCENDIO
La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO
La somma dovuta da Aviva in caso di Sinistro.

INTERMEDIARIO
La persona fisica o giuridica iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

MONOPATTINO ELETTRICO
Dispositivo non autobilanciato, certificato CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, dotato di motore elettrico avente potenza nominale massima di 500W e di segnalatore acustico, con velocita massima di 25 km/h corrispondente alle

caratteristiche costruttive specificate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 (G.U. Serie Generale n.162 del 12.07.2019) e successiva Legge n. 28 del 08.02.2020.

MONOWHEEL
Dispositivo autobilanciato, certificato CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, con velocità massima di 20 km/h corrispondente alle caratteristiche costruttive specificate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 (G.U. Serie Generale n.162 del 12.07.2019).

NATANTE
Unità nautica da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiori a metri 6,5 senza obbligo di iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto.

ONERI FISCALI A CARICO DELL'ASSICURATO
Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.).

PERIODO DI ASSICURAZIONE
Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

POLIZZA O CONTRATTO
Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente ad Aviva.

PROCEDIMENTO PENALE
È una successione di atti che inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, generalmente notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia, e termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.

REATO
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

RISARCIMENTO
La somma corrisposta da Aviva al terzo danneggiato in caso di sinistro.

RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SANZIONE AMMINISTRATIVA
Misura che colpisce un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.

SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona

SCOPERTO
La percentuale del Danno Indennizzabile ai termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

SCOPPIO/IMPLOSIONE
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

SEGWAY
Dispositivo autobilanciato, certificato CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, con velocità massima di 20 km/h corrispondente alle caratteristiche costruttive specificate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 (G.U. Serie Generale n.162 del 12.07.2019).

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SPESE PERITALI
Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Qualunque modalità di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi

TRANSAZIONE
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

VELOCIPEDI
Veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.

VERTENZA CONTRATTUALE
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Tipo di giurisdizione che tende a costituire, modificare o estinguere uno stato personale o familiare, per la cui conclusione è necessario l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA

Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it

Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 09197520159 Partita IVA 10540250965 Società appartenente ad Aviva Gruppo IVA Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

Mod. 13063 - AVIVA - pdf - 11/2020